

**CONTRATTO DI EROGAZIONE LIBERALE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1
BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
ONCOLOGIA, EMATOLOGIA, PATOLOGIA - 41° CICLO - A.A. 2025/2026**

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito "**Università**"),
con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA
01131710376, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche, domiciliato presso la sede dell'Ateneo medesimo,
indirizzo pec dimec.dipartimento@pec.unibo.it, debitamente autorizzato
alla stipula del presente Contratto (di seguito "**Contratto**")

E

Il Pensatore Matteo Amitrano Onlus (di seguito "**Ente co-finanziatore**"), con
sede legale in Via Mosca, 59 Trevignano Romano 00069 Roma C.F. e P.I.
97525190589 rappresentato dal Sig. Antonio Amitrano, in qualità di
presidente, debitamente autorizzato alla stipula del presente Contratto;

Associazione Aurora Tomaselli Ricerca e Prevenzione (di seguito "**Ente co-
finanziatore**") con sede legale in Via Valle Borbera, 82 00141 Roma C.F. e P.I.
97604190583 rappresentata dal Sig. Roberto Tomaselli, in qualità di
presidente, debitamente autorizzato alla stipula del presente Contratto;

Associazione Chiara Paradiso la forza dell'Amore Onlus (di seguito "**Ente co-
finanziatore**") con sede legale in Via Fausto Coppi, 5 84098 Pontecagnano
Faiano (SA) C.F. e P.I. 95121910657 rappresentata dalla Sig.ra Grazia
Paradiso, in qualità di presidente, debitamente autorizzata alla stipula del
presente Contratto;

Associazione Liberi di vivere Luca Righi Onlus (di seguito "**Ente co-
finanziatore**") con sede legale in Via Madonna due ponti, 2 Capena 00060
Roma, C.F. e P.I. 97477500587 rappresentata dal Sig. Giancarlo Righi, in

qualità di presidente, debitamente autorizzato alla stipula del presente Contratto

Associazione Mano Campanacci per lo studio e la cura dei tumori muscoloscheletrici (di seguito "Ente co-finanziatore") con sede legale presso Istituto Ortopedico Rizzoli in Via Pupilli, 1 40136 Bologna, C.F. e P.I. 91315320375 rappresentata dal Prof. Stefano Ginotti, in qualità di presidente, debitamente autorizzato alla stipula del presente Contratto;

Associazione Un Sorriso con Luca (di seguito "Ente co-finanziatore") con sede legale in Via Petrarca, 1, Cameri 28062 Novara, C.F. e P.I. 94074020036 rappresentata dal Sig. Flavio Porazzi, in qualità di presidente, debitamente autorizzato alla stipula del presente Contratto

di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'Università ha attivato, per il 41° ciclo – A.A. 2025/2026, il corso di dottorato di ricerca in Oncologia, Ematologia, Patologia, della durata di 3 anni;
- che l'art. 4 della legge 210/1998, come modificato dall'art.19 della legge 240/2010, consente agli Atenei di coprire gli oneri per il finanziamento delle borse di studio in favore dei dottorati di ricerca mediante la stipula di appositi contratti con soggetti terzi;
- gli Enti finanziatori tramite lettera di intenti Prot. n. 2814 del 11.02.2025 s. sono resi disponibili a finanziare n. 1 borsa di studio nell'ambito del citato corso di dottorato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del Contratto

Gli Enti finanziatori donano all'Università, che accetta, l'importo complessivo di € 73.000,00 e dichiarano che trattasi di donazione di modico valore, ai sensi dell'art. 783 c.c., anche in rapporto alle condizioni economiche dello stesso donante.

L'Università si impegna a bandire la borsa di studio oggetto del presente Contratto nell'ambito del corso di dottorato di Ricerca in Oncologia, Ematologia, Patologia - 41° ciclo – A.A. 2025/2026. La suddetta borsa di studio sarà dedicata allo sviluppo del seguente tema di ricerca: *“Caratterizzazione biomolecolare dei principali sarcomi ossei (osteosarcoma e sarcoma di Ewing) e sviluppo di modelli preclinici avanzati al fine di migliorare l'efficacia dei trattamenti terapeutici e/o ridurre gli effetti tossici”*.

La borsa di studio sarà oggetto di assegnazione a seguito di procedura selettiva pubblica disciplinata secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Per la borsa di studio finanziata, l'Università si impegna ad informare gli Enti finanziatori circa l'esito del concorso e a erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocato in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. L'Università si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione di eventuale rinuncia e/o esclusione dal corso del beneficiario della borsa di studio.

Art. 2 – Erogazione liberale e relativa entità

Gli Enti finanziatori si impegnano ad erogare all'Università a titolo di liberalità, per la borsa di studio, l'importo complessivo di € 73.000,00, comprensivo di:

- borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente (determinato in € 21.963,06 /annui dal D.M. 23 febbraio 2022);

- contributo previdenziale INPS a carico dell'Ente finanziatore, pari al 23,35% (previsto dall'art. 1, comma 223 della legge n. 234 del 2021 e applicabile alle due voci precedenti);
- budget per il finanziamento dei costi connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero (art. 9, co. 4, D.M. n. 226/2021), pari ad almeno il 10% dell'importo della borsa corrispondente a € 5.341,50.

Gli Enti finanziatori si Impegnano inoltre a garantire, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Università trasmessa tramite pec:

- il pagamento di ulteriori 6 mensilità di incremento per periodi trascorsi all'estero in caso di dottorati in co-tutela con soggetti esteri (art. 9, co. 3, D.M. n. 226/2021)
- eventuali adeguamenti dell'importo della borsa di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero competente
- eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell'aumento.

Le somme di cui al presente articolo saranno versate dagli Enti finanziatori nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo.

In caso di mancata assegnazione della borsa messa a concorso il Contratto si considera risolto e le somme eventualmente versate saranno restituite.

In caso di rinuncia e/o esclusione del dottorando o mancata fruizione dell'intero periodo estero le somme eventualmente versate dall'Ente e non erogate al dottorando saranno restituite.

Se, successivamente alla stipula del presente Contratto, gli Enti intenderanno finanziare ulteriori borse di studio, si procederà alla stipula di un addendum per aggiungere, modificare o integrare quanto non previsto.

Art. 3 – Modalità di versamento dell'importo

Gli Enti finanziatori, ciascuno per la propria parte, si impegnano a versare la somma complessiva di € 73.000,00 in un'unica soluzione, anticipata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di nota di debito da parte dell'Università.

Ciascun Ente finanziatore si impegna a versare al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – Alma Mater Studiorum, la seguente quota:

- ETS il Pensatore Matteo Amitrano € 12.000,00
- Associazione Aurora Tomaselli Ricerca e Prevenzione € 15.000,00
- Associazione Chiara Paradiso € 20.000,00
- Associazione Liberi di Vivere € 6.000,00
- Associazione Mario Campanacci € 10.000,00
- Associazione un Sorriso con Luca € 10.000,00

Il versamento degli importi previsti nel presente Contratto dovrà avvenire per tramite di PagoPA, in quanto canale obbligatorio per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 2, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 82/2005) e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012. L'Università metterà a disposizione gli avvisi di pagamento PagoPA riferiti ai versamenti sopra indicati.

Di tali versamenti dovrà essere data contestuale comunicazione a SAM - Settore Budget e approvvigionamenti - Ufficio Budget e contabilità (sam.contabilita@unibo.it).

Art. 4 – Concorso di ammissione

Per quanto concerne la disciplina relativa alle selezioni a evidenza pubblica per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia e a quanto previsto dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università.

In particolare, la commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, purché il presente Contratto sia stipulato prima della data di inizio delle prove, può essere integrata da un membro esperto in rappresentanza dell'Ente finanziatore al fine di esprimere un giudizio sull'idoneità dei candidati che concorrono per l'assegnazione della borsa di studio oggetto del finanziamento. In questo caso le spese di partecipazione dell'esperto ai lavori della commissione sono a carico dell'Ente finanziatore; è consentita, comunque, la partecipazione in modalità telematica a tutte le fasi della selezione.

Art. 5 – Svolgimento delle attività

Il conferimento della borsa di studio oggetto del presente Contratto non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, né con l'Università, né con gli Enti finanziatori, e non determina diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Il/la beneficiario/a della borsa di studio sarà sottoposto/a agli obblighi e sanzioni previsti dal Regolamento in materia di corsi di dottorato dell'Università e del Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti.

L'Università si impegna a rendere accessibili al dottorando le risorse (laboratori, uffici, supporto tecnico, attrezzature) nelle disponibilità del corso di dottorato.

Il/la beneficiario/a della borsa di studio finanziata in base al presente Contratto è coperto/a con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività connesse al corso di dottorato, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs.81/2008 e ss.sm.ii. è individuato nell'Università.

Il/la beneficiario/a della borsa di studio è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività, osservando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante.

Art. 6 – Proprietà dei risultati e confidenzialità

Tenuto conto della natura di erogazione liberale oggetto del presente Contratto, gli Enti finanziatori riconoscono di non vantare alcun diritto sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando nell'ambito dell'attività di ricerca.

In ogni caso le Parti, ciascuna per proprio conto, si impegnano a garantire l'assunzione degli obblighi di confidenzialità in relazione ai risultati delle attività di ricerca e/o alle informazioni confidenziali detenute da ciascuna e trasmesse al dottorando.

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dal presente Contratto stesso, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o società collegate, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni relativi ai risultati delle attività svolte dal dottorando e le informazioni a questo trasmesse dalle Parti, nonché a vincolare quest'ultimo a medesimi doveri di riservatezza.

Art. 7 - Durata

Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da ambo le Parti e termina con la conclusione della carriera da parte del Dottorando, salvo i casi di rinuncia o esclusione previsti dal Regolamento in

materia di corsi di Dottorato dell'Università e dal Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione del presente Contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del Contratto o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati. L'informativa resa dall'Università inerente al trattamento dei dati personali raccolti dall'Ente finanziatore è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa dell'Ente finanziatore è reperibile alla pagina web _____/in allegato.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 9 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

Art. 10 – Registrazione e spese

Il presente Contratto è esente da imposta e per esso si richiede l'esenzione dal bollo, ai sensi dell'art.3 c. 1 e 55 c.2 del D. Lgs.31 ottobre 1990 n. 346 ed ai sensi dell'art.1 commi 353 e 354 della legge n.266/2005, in quanto trattasi di erogazione liberale a favore dell'Università per scopi esclusivi di assistenza, studio, ricerca scientifica.

Art. 11 – Modicità del valore della donazione

La donazione di cui al presente Contratto deve, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante, ritenersi di modico valore ai sensi dell'art.783 c.c. e per essa non necessita la stipula di atto notarile.

Firma olografa

Data

Per l'Università

Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche

Prof. Gianandrea Pasquinelli

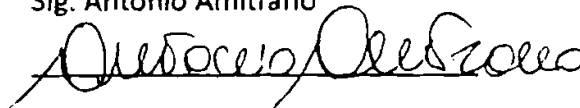
Data

18/2/2025

Per Gli Enti finanziatori

Il Rappresentante

Sig. Antonio Amitrano



Il Pensatore Matteo Amitrano Onlus

Il Legale rappresentante

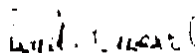
Sig. Antonio Amitrano



Associazione Aurora Tomaselli Ricerca e Prevenzione

Il Legale rappresentante

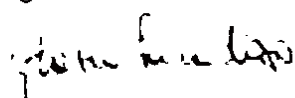
Sig. Roberto Tomaselli



Organizzazione di volontariato Chiara Paradiso

Il Legale rappresentante

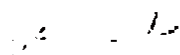
Sig.ra Grazia Paradiso



Associazione Liberi di vivere Luca Righi Onlus

Il Legale rappresentante

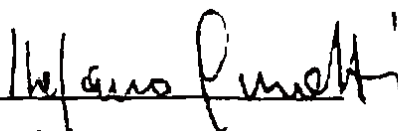
Sig. Giancarlo Righi



Associazione Mario Campanacci per lo studio e la cura dei tumori muscoloscheletrici

Il Legale rappresentante

Prof. Stefano Cinotti



Associazione Un Sorriso con Luca

Il Legale rappresentante

Sig. Flavio Porazzi

